

CATTURA DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992

SPECIE:

CESENA (*Turdus pilaris*),

TORDO BOTTACCIO (*Turdus philomelos*),

TORDO SASSELLO (*Turdus iliacus*),

MERLO (*Turdus merula*).

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA:

Per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura in piccole quantità di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo nella caccia da appostamento.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA:

Gli impianti di cattura, fissi e verticali (Roccoli e Bresciane), devono essere collocati in luoghi facilmente raggiungibili e dislocati in situazioni geografiche ed ambientali idonee alla cattura delle specie consentite, con reti solo a tramaglio o di tipo mist-net, di maglia non inferiore a mm. 32 di lato, costituite da doppio filo ritorto, al fine di ridurre al minimo il rischio di ferimento degli animali. Gli impianti non possono essere attivati prima dell'alba e non possono proseguire l'attività oltre il tramonto; nelle ore notturne le reti devono essere rese inidonee alla cattura. Durante l'esercizio dell'attività l'impianto non può essere abbandonato dagli operatori se non previa disattivazione delle reti. Il numero di addetti al funzionamento di ciascun impianto deve essere correlato alla potenzialità di cattura dello stesso. Negli impianti fissi con più di 100 metri lineari di rete devono comunque essere sempre presenti contemporaneamente almeno due operatori in possesso di idoneità e di autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente. Ai fini della gestione ottimale di ogni impianto, è necessario che sia prevista una struttura deputata al ricovero temporaneo sia degli operatori, sia dei soggetti catturati. Tali strutture accessorie devono essere

ubicata ad una distanza dalle reti che consenta di svolgere una stretta sorveglianza dell'impianto. Nelle prime ore dopo la cattura, gli esemplari devono essere mantenuti in penombra per ridurre lo stress. E' consentito l'utilizzo di 40 richiami con un massimo di 20 per specie, marcati con contrassegni inamovibili. Anche i richiami di allevamento, devono essere contrassegnati con anelli chiusi, muniti di valida documentazione che ne comprovi la legittima provenienza. I dati relativi a ciascun soggetto devono essere riportati in un apposito registro o scheda differente da quello di carico e scarico utilizzato per i soggetti catturati. Durante il periodo di attività dell'impianto si deve effettuare almeno un controllo alle reti ogni ora; in caso di condizioni climatiche sfavorevoli i controlli vanno intensificati e, all'occorrenza, l'impianto va disattivato. Parimenti occorre sospendere le attività di cattura qualora l'intensità delle stesse non consenta agli operatori di rimuovere dalle reti tutti i soggetti catturati con la necessaria rapidità. Gli uccelli eventualmente catturati negli impianti e non appartenenti alle specie autorizzate devono essere immediatamente liberati, mentre quelli catturati e appartenenti alle specie autorizzate devono essere immediatamente muniti, alla rete, di contrassegno inamovibile avente le caratteristiche indicate da ISPRA e fornito dalla Provincia; immediatamente dopo la marcatura il responsabile dell'impianto deve provvedere ad annotare su apposito registro, anch'esso fornito dalla Provincia, gli esemplari catturati. Tale registro deve essere predisposto e compilato secondo le specifiche indicazioni di ISPRA. Negli impianti non devono risultare in alcun momento presenti soggetti sprovvisti di contrassegno. I casi di decesso di esemplari marcati o da marcare, nonché di fuga accidentale di uccelli già marcati, devono essere segnalati sul registro giornaliero. Gli operatori dei singoli impianti, sulla base dei registri, trasmettono alle Province con cadenza giornaliera, i dati di cattura parziali e totali, suddivisi per specie. Le Province, per la cessione dei richiami ai cacciatori, si avvalgono di appositi centri di raccolta, appositamente autorizzati dalle Province, nei quali devono giornalmente confluire gli uccelli catturati nei singoli impianti, già muniti del contrassegno. Il titolare del centro di raccolta, nominativamente incaricato dalla Provincia, ha l'obbligo di segnare su appositi registri di carico e scarico forniti dalla Provincia stessa, tutte le operazioni che avvengono all'interno del centro, con particolare riferimento al numero dei soggetti giornalmente confluiti e ceduti, alle

eventuali giacenze di giornata ed alle generalità dei cacciatori ai quali i richiami vengano assegnati.

E' vietata la vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura a fini di richiamo. Per la cessione dei richiami vivi le Province adottano proprie modalità di individuazione, stabilendo le priorità.

Nel periodo compreso tra il 20 settembre ed il 30 dicembre, l'esercizio venatorio è vietato in un raggio compreso tra m 300 e m 500 dall'impianto di cattura in effettivo esercizio e opportunamente segnalato da parte del responsabile. La distanza minima che deve essere rispettata fra gli impianti non deve essere inferiore a m 500. Per tutto il periodo di attività autorizzato non è consentita né la detenzione di armi da fuoco né di munizioni all'interno dell'impianto.

PERIODO DI APPLICAZIONE:

Merlo e Tordo sassello: dal 20 settembre al 30 novembre 2014.

Cesena: dal 20 settembre al 30 dicembre.

Tordo sassello: dal 20 settembre al 10 dicembre.

LUOGO DI APPLICAZIONE:

Le Province potranno autorizzare solo impianti ricompresi tra i seguenti 28:

PROVINCIA	NOME IMPIANTO	LOCALITA'
Bologna	Selva	Monterenzio
Ravenna	Savio di Ravenna	Savio di Cervia
	Reno	Longastrino di Alfonsine
	Valle Felici	Pinarella – Montaletto di Cervia
	Trerio	Valteggia di Casola Valsenio
	Fiume Morto	Castiglione di Cervia
	Guglielmo Miserocchi	Russi
	Mensa Matellica	Savio di Cervia
	Casetta Bragone	Casola Valsenio
	Piastra	Giovecca di Lugo
	Borgo Pasini	Cervia
	Capuralet	Solarolo Vicolo Santo
	Monte Cece	Baffadi Casola Valsenio
	Molinello	Bagnara di Romagna
	Fondo Salde	Casola Valsenio
Forlì-Cesena	FO3 S.Andrea	Forlimpopoli
	FO5 Cannucceto	Cesenatico
	FO9 Verghereto	Verghereto
	FO10 Cella	Modigliana
	FO11 Tavollicci	Verghereto
	FO12 Monte Boso	Sogliano
	FO13 Martorano	Cesenatico
	FO14 Carnaio	Bagno di Romagna
	FO15 Monte Chioda	Modigliana
	FO16 Cigno	Civitella di Romagna
	FO17 Forniolo	Forlì
FO19 Rio Petroso	Bagno di Romagna	
FO20 Casanova	Sarsina	

e solo quelli che negli anni 2009-2013 abbiano catturato un numero medio annuo pari ad almeno 100 esemplari complessivi, prevedendo comunque per il 2014 un numero massimo di uccelli non inferiore a 100 per ogni impianto.

LIMITI QUANTITATIVI:

Al massimo 25 capi per specie al giorno ad impianto. Inoltre per ogni impianto viene stabilito un contingente massimo annuale, suddiviso per specie, per un prelievo complessivo quale risultante dalla tabella che segue. Al raggiungimento del limite individuato per ogni impianto l'attività di cattura per ciascuna specie deve cessare e gli esemplari eventualmente catturati in soprannumero devono essere immediatamente liberati alla rete. Il numero massimo,

suddiviso per specie, di uccelli catturabili è riportato nella seguente tabella:

PROVINCIA	Cesena	Merlo	Tordo bottaccio	Tordo sassello	TOTALE
Bologna	71	35	35	121	262
Forlì-Cesena	300	400	800	700	2.200
Ravenna	297	203	400	377	1.277
TOTALE	668	638	1.235	1.198	3.739

CONDIZIONI DI RISCHIO:

La tipologia e le caratteristiche degli impianti, il personale operante negli impianti qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA, con compiti di certificazione rispetto all'attività svolta (compilazione giornaliera dei registri, segnalazione dei casi di decesso, annotazione di uccelli catturati accidentalmente non appartenenti alle specie autorizzate), la marcatura e registrazione degli uccelli permettono uno stretto controllo sull'attività di cattura. In relazione al rispetto del principio di selettività, i metodi di cattura tramite reti verticali corrispondono a quelli individuati da ISPRA, anche per le caratteristiche tecniche. In particolare, proprio la dimensione delle maglie, secondo quanto affermato anche nella Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 22/11/1996 n. 31502, garantirebbe la selettività nelle reti verticali; il limite inferiore di ampiezza della maglia pari a 32 mm, indicato in tale circolare, è stato avallato anche da ISPRA. Inoltre le specie di cui si autorizza la cattura hanno un buono stato di conservazione e una tendenza demografica stabile (specie non SPEC, come specificato nella Guida alla stesura dei calendari venatori redatto da ISPRA).

SOGGETTI ABILITATI:

All'interno degli impianti ogni attività direttamente o indirettamente connessa alla cattura degli uccelli (maneggio delle reti, dei richiami, degli uccelli catturati,

apposizione dei contrassegni, compilazione dei registri ecc.), può essere esercitata solo ed esclusivamente da personale abilitato da ISPRA, tramite valutazione di idoneità in base alle capacità sia nella messa in opera degli strumenti di cattura previsti, nella gestione e conduzione corretta dell'impianto, nell'estrarre correttamente gli esemplari dalle reti, nel riconoscere le specie catturabili e detenibili come richiami, nell'apporre correttamente i contrassegni inamovibili dei quali tutti i soggetti appartenenti alle specie detenibili ai fini di richiamo devono essere dotati, nel trascrivere correttamente i dati di carico e scarico negli appositi registri. Ciascun operatore non può prestare servizio contemporaneamente presso più impianti.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE:

Si individuano, nel limite dei territori di rispettiva competenza, le Province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna preposte anche alle attività di autorizzazione, monitoraggio e rendicontazione quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite dalla Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI:

Durante il periodo di attività dell'impianto il personale impiegato deve effettuare almeno un controllo alle reti ogni ora; in caso di condizioni climatiche sfavorevoli i controlli vanno intensificati e, all'occorrenza, l'impianto va disattivato. Parimenti occorre sospendere le attività di cattura qualora l'intensità delle stesse non consenta agli operatori di rimuovere dalle reti tutti i soggetti catturati con la necessaria rapidità.

Gli uccelli catturati e appartenenti alle specie utilizzabili a fini di richiamo devono essere immediatamente muniti, alla rete, di contrassegno inamovibile avente le caratteristiche indicate dall'ISPRA e fornito dalla Provincia; immediatamente dopo la marcatura il responsabile dell'impianto deve provvedere ad annotare su apposito registro, anch'esso fornito dalla Provincia, gli esemplari catturati. Tale registro deve essere predisposto e compilato secondo le

specifiche indicazioni dell'ISPRA. Negli impianti non devono risultare in alcun momento presenti soggetti sprovvisti di contrassegno. I soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per lo studio delle migrazioni che venissero eventualmente catturati negli impianti, una volta estratti dalle reti, devono essere immediatamente liberati dopo aver letto e trascritto con la massima cura tutta la dicitura riportata sull'anello. Successivamente i dati devono essere trasmessi all'ISPRA con apposita cartolina o modulo predisposto dalla Provincia. I casi di decesso di esemplari marcati o da marcare, nonché di fuga accidentale di uccelli già marcati, devono essere segnalati sul registro giornaliero.

Alle Province competono attività di controllo, di monitoraggio oltre che di vigilanza di cui agli artt. 27, 28 e 29 della Legge n. 157/1992 e di cui agli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994 tramite personale preposto alla vigilanza venatoria (tale attività è inoltre affidata dalla legge statale al Corpo Forestale dello Stato, agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza). Esiste un sistema sanzionatorio - sanzioni amministrative ed illeciti penali - sulla base sia delle legge nazionale che regionale, per chi viola le disposizioni in materia di cattura di richiami vivi. L'attività di controllo svolta sugli impianti di cattura viene rendicontata dalle Province che dovranno effettuare almeno un controllo ogni 15 giorni, verificando la presenza di personale autorizzato nell'ambito dell'impianto, la corretta turnazione dei controlli alle reti e lo stato delle reti, controllando il locale dell'impianto, la procedura di inanellamento e di registrazione dei richiami catturati, nonché il numero di richiami catturati e di quelli conferiti al centro di raccolta rispetto al numero dei richiami catturabili.